

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seduta plenaria) 24 giugno 2008 — Andres/BCE

(Causa F-15/05) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Dipendenti della BCE — Retribuzione — Consultazione del comitato del personale della BCE — Metodo di calcolo dell'adeguamento annuale delle retribuzioni — Esecuzione di una sentenza del giudice comunitario — Retroattività)

(2008/C 260/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Carlos Andres e a. (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Vandersanden e L. Levi)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: sig.ra C. Zilioli e sig. K. Sugar, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. B. Wägenbaur)

Oggetto

Da un lato, l'annullamento dei fogli paga dei ricorrenti relativi al mese di luglio 2004, nei limiti in cui recano un aumento della retribuzione stabilito in applicazione di un metodo di adeguamento annuale delle retribuzioni ritenuto illegittimo e non riconoscono l'efficacia retroattiva dell'aumento di cui trattasi per gli anni 2001, 2002 e 2003; dall'altro, una domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 132 del 28.5.2005, pag. 32 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-131/05 e rinviata al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15.12.2005).

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 10 luglio 2008 — Cathy Sapara/Eurojust

(Causa F-61/06) ⁽¹⁾

(Pubblico impiego — Agenti temporanei — Assunzione — Periodo di prova — Proroga del periodo di prova — Licenziamento alla fine del periodo di prova — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Errore manifesto di valutazione — Molestie psicologiche)

(2008/C 260/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cathy Sapara (L'Aia, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti G. Vandersanden e C. Ronzi)

Convenuto: Eurojust (rappresentante: avv. L. Defalque)

Oggetto

Da una parte, l'annullamento della decisione di Eurojust 6 luglio 2005, recante la risoluzione del contratto di agente temporaneo della ricorrente al termine del periodo di prova, e, dall'altra, una domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 165 del 15.7.2006, pag. 35.